



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 ottobre 2011

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**, con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, nonché con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), Società AS Bari Spa • (nota n°. 1929/60pf 11-12/SP/blp del 4.10.2011).

Il deferimento

Con atto del 4/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Dott. Claudio Garzelli per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo IV, lettera a, punto 1a, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, per non aver pagato, entro il 24/6/2011, i debiti sportivi nei confronti della FIGC, della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e nei confronti della AS Livorno Calcio Srl e Torino FC Spa; B) la AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Dott. Claudio Garzelli e la Società AS Bari Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Dott. Claudio Garzelli e la Società AS Bari Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Dott. Claudio Garzelli, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AS Bari Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 13.000,00 (€ tredicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Dott. Garzelli;
 - ammenda di € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34) per la Società AS Bari Spa.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D'INNOCENZO (all'epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl • (n°. 1988/71pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).

Il deferimento

Con atto del 6/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) Alberto Caverni, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Alma Juventus Fano 1906 Srl, il Sig. Giorgio D'Innocenzo, all'epoca dei fatti Amministratori Delegati con poteri di Legale rappresentanza della Alma Juventus Fano 1906 Srl, entrambi della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera c., punto 7, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2011 al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 300.000,00; B) la Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore.

La Alma Juventus Fano 1906 Srl, il Sig. Alberto Caverni ed il Sig. Giorgio D'Innocenzo non facevano pervenire alla Commissione disciplinare nazionale alcuna memoria difensiva.

In data 26/10/2011 la Alma Juventus Fano 1906 inviava comunicazione fax nella quale si manifestava la impossibilità della società di partecipare alla udienza del 27/10/2011.

Alla riunione del 27/10/2011, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Alberto Caverni e per il Sig. Giorgio D'Innocenzo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e per la Alma Juventus Fano 1906 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; nessuno è presente per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Alberto Caverni e al Sig. Giorgio D'Innocenzo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Alma Juventus Fano 1906 Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (all'epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota n°. 2023/66pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).

Il deferimento

Con atto del 7/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) Maurizio Soloni, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Montichiari Spa e la Sig.ra Patrizia Bonomelli, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato con poteri di Legale rappresentanza della AC Montichiari Spa, per rispondere entrambi della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera c., punto 7, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2011 al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00; B) la AC Montichiari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore.

La AC Montichiari Spa, il Rag. Maurizio Soloni e la Sig.ra Patrizia Bonomelli, facevano pervenire, in data 21/10/2011, alla Commissione Disciplinare Nazionale una memoria difensiva, nella quale:

- confermano gli accertamenti svolti dalla COVISOC e dichiarano/riconoscono la responsabilità di quanto contestato anche ai fini dell'art. 24 CGS;
- evidenziano che la A.C. Montichiari Spa ha depositato la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 300.000,00, rilasciata in data 12/7/2011, in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- il ricorso proposto al fine della ammissione al campionato professionistico di competenza stagione 2011/2012, attesa la integrazione della documentazione, è stato quindi accolto.

L'atto di difesa conclude con la richiesta di *“proscioglimento degli addebiti ad essi e con il deferimento ascritti, in subordine, chiedono che la sanzione venga determinata, tenuto conto della condotta, anche processuale, assunta (valutabile ai sensi dell'art. 24 CGS)”*.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Soloni e Bonomelli, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Maurizio Soloni e Patrizia Bonomelli, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Soloni, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Sig.ra Patrizia Bonomelli, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per la Società AC Montichiari Spa.

La Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la AC Montichiari Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi

nella corrente stagione sportiva. E' comparso per la suddetta Società l'Avv. Stefanelli, il quale si è rimesso alle decisioni della Commissione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento della violazione contestata. Né vale a scriminare la condotta dell'incolpata, il fatto che la fidejussione bancaria sia stata presentata in data successiva alla scadenza del termine del 30.6.2011.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno per i Signori Maurizio Soloni e Patrizia Bonomelli.

Infligge alla AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota n°. 2030/64pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).

Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Giovanni Spezzaferri, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'articolo 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009; b) la Società SF Aversa Normanna Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata depositata dai soggetti deferiti.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

a) per il Sig. Giovanni Spezzaferri, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, l'inibizione per mesi 6 (sei);
b) per la Società SF Aversa Normanna Srl, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali hanno chiesto il proscioglimento delle medesime parti, depositando, senza l'opposizione della Procura, in quanto dalla stessa ritenuti ininfluenti, due documenti datati 30.6.2011 e 26.10.2011, entrambi provenienti dalla Serit Sicilia Spa.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione disciplinare rileva come il deferimento in questione sia fondato e, conseguentemente, debba essere accolto.

Le circostanze contestate dalla Procura federale al Sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità, ed alla Società SF Aversa Normanna Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione versata in atti, peraltro non contestata dai soggetti deferiti, dalla quale si evince senza dubbio alcuno la circostanza per cui la Società deferita non ha provveduto, entro il termine essenziale del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al

periodo d'imposta anno 2009, violando così il disposto di cui al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011.

Il documento (allegato n. 2 nel fascicolo d'ufficio), datato 5 luglio 2011, protocollo n. 2983, con il quale il Sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità, ha trasmesso alla Co.Vi.So.C. l'istanza di rateizzazione concessa in pari data dalla Equitalia di Caserta relativa all'anno di imposta 2009, dimostra in maniera inequivocabile come il termine del 30 giugno 2011 non sia stato osservato con riferimento agli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 158/A.

Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l'inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell'attestazione relativa all'avvenuto pagamento dei tributi *"esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009"*.

Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: *"le Società devono altresì dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011"*.

In merito alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Giovanni Spezzaferri, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl, l'inibizione per mesi 6 (sei);
- b) alla Società SF Aversa Normanna Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011 / 2012.

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl • (nota n°. 2003/70pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).

Con provvedimento del 6 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Luigi Salvoldi, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2011, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell'anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009; b) la Società Unione Sportiva Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata fatta pervenire dai soggetti deferiti.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) per il Sig. Luigi Salvoldi, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, l'inibizione per mesi 6 (sei); b) per la Società US Siracusa Srl la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel

corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali hanno chiesto il proscioglimento delle medesime parti, depositando, senza l'opposizione della Procura, in quanto dalla stessa ritenuti ininfluenti l'estratto di ruolo emesso da Equitalia Sud Spa, riferito alla Società deferita.

Motivi della decisione

L'esame degli atti del procedimento disciplinare in questione e la valutazione delle prove raccolte e prodotte dalla Procura federale consentono di ritenere fondato il deferimento in oggetto che, pertanto deve essere accolto.

Le circostanze contestate dalla Procura federale al Signor Luigi Salvoldi, nella sua qualità, ed alla Società US Siracusa Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione versata in atti dalla quale, senza ombra di dubbio, si evince la circostanza per cui la Società deferita non ha depositato entro il termine essenziale del 30 giugno 2011 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell'anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, violando in tal modo il disposto del Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011.

Lo stesso documento (allegato n. 2 nel fascicolo d'ufficio) con cui, in data 7 luglio 2011, protocollo n. 3077, il Sig. Luigi Salvoldi, nella sua qualità, ha trasmesso alla Co.Vi.So.C. l'istanza di rateizzo concessa in pari data dalla Serit Sicilia Spa, sede Provinciale di Siracusa, dimostra ampiamente l'inosservanza del termine del 30 giugno 2011 per l'adempimento sopra meglio specificato.

Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l'inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell'attestazione relativa all'avvenuto pagamento dei tributi *"esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009"*.

Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: *"le Società devono altresì dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011"*.

In merito alle sanzioni da applicare la Commissione Disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Luigi Salvoldi, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl l'inibizione per mesi 6 (sei);
- b) alla Società US Siracusa Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012.

(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl • (nota n°. 2035/63pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).

Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Fabio Oppicelli, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Carrarese Calcio Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'articolo 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non avere provveduto entro il termine del 30 giugno 2011, al

pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009; b) la Società Carrarese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Nei termini consentiti il Sig. Fabio Oppicelli, in proprio e nella sua qualità, ha fatto pervenire alla Commissione Disciplinare una breve nota del proprio difensore con allegata documentazione riferita al procedimento disciplinare in questione.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

a) al Sig. Fabio Oppicelli, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società Carrarese Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite è comparso l'Avvocato Malagnini, il quale ha chiesto il proscioglimento delle medesime parti, riportandosi alle conclusioni relative alla documentazione difensiva dallo stesso depositata.

Motivi della decisione

L'esame della documentazione versata in atti sia dalla Procura federale e dalla difesa del Sig. Fabio Oppicelli, in proprio e nella sua qualità, consente di ritenere fondato il deferimento in questione che pertanto, senza dubbio alcuno, deve essere accolto.

Le circostanze contestate dalla Procura federale al Sig. Fabio Oppicelli, nella sua qualità, ed alla Società Carrarese Calcio Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione in atti dalla quale si evince che entro il termine essenziale del 30 giugno 2011 la Società deferita non ha depositato la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009, violando in tal modo quanto disposto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011.

La documentazione trasmessa alla Commissione Disciplinare dalla difesa del Sig. Franco Oppicelli, in proprio e nella sua qualità, non fa venire meno la responsabilità dei soggetti deferiti.

Difatti tanto la lettera di Equitalia recante data 29 giugno 2011 avente ad oggetto la posizione debitoria della Società Carrarese Calcio Srl (documento n. 1 produzione difensiva) quanto l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2011 (documento n.2 produzione difensiva) non rilevano ai fini del presente procedimento; ciò che di contro rileva è il documento allegato n. 2 del fascicolo d'ufficio dal quale si evince che solo in data 7 luglio 2011 la società Carrarese Calcio s.r.l., con due versamenti, ha provveduto a coprire integralmente l'IVA dovuta per il periodo di imposta 2009.

Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l'inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell'attestazione relativa all'avvenuto pagamento dei tributi *"esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009"*.

Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: *"le Società devono altresì dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011"*.

In merito alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche seguendo il costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Fabio Oppicelli, all'epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Carrarese Calcio Srl, l'inibizione per mesi 6 (sei).;
- b) alla Società Carrarese Calcio Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel corso del campionato 2011/2012.